



## **REGISTRO DELLE IMPRESE**

### **Oggetto: Modalità di trasmissione di atti telematici al Registro delle Imprese**

#### IL CONSERVATORE

**Premesso che:**

- l'art. 31 della legge 340/2000, come successivamente modificato dall'art. 2 comma 54 della legge n.350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004), ha introdotto la possibilità per gli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale di trasmettere al Registro delle Imprese la domanda di deposito bilanci ed elenchi soci per via telematica o su supporto informatico, attestando la conformità all'originale dei documenti allegati alla stessa;
- tale facoltà è estesa a tutti gli atti societari non riservati espressamente dalla legge alla competenza di un notaio;
- con direttiva del precedente Conservatore Avv. Patrick Suglia, tuttora vigente, si dispone che l'incarico ricevuto dal legale rappresentante della società, non essendo un dato rilevabile mediante controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dovrebbe essere documentato mediante l'utilizzo del modello definito "Procura speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", riportato quale allegato 1 alla "Guida all'invio telematico delle pratiche al Registro Imprese" diffusa dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con le modalità indicate alla pagina 10 della Guida stessa;

**Considerato che**

- per far fronte alle esigenze di semplificazione a vantaggio delle imprese e sulla scorta di un orientamento consolidato presso la maggioranza delle Camere, appare opportuno rivedere tale orientamento restrittivo ritenendo sufficiente, in assenza di procura speciale, l'attestazione relativa "*all'esistenza di una procura avente un oggetto più ampio, da conservarsi presso la sede dell'impresa, eventualmente conferita ai suddetti professionisti per l'espletamento di incarichi ulteriori tra i quali sia inclusa -ed indicata in modo chiaro ed univoco- la facoltà di deposito ed attestazione in esame*" ( in tal senso si è espresso con nota il Ministero Attività Produttive prot. 550282 del 20 aprile 2004);

**Visti:**

- la legge n. 580 del 29/12/1993, e in particolare l'articolo 8;
- il D.P.R. n. 581 del 07/12/1995





- l'art. 31 della legge 340/2000, come successivamente modificato dall'art. 2 comma 54 della legge n.350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004)

DISPONE

- 1) di revocare la precedente nota del 16/02/2004 a firma del Conservatore Avv. Patrick Suglia con decorrenza dalla data odierna;
- 2) di consentire, ove l'intermediario sia iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, che l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non preveda espressamente l'intervento del notaio, avvenga in assenza di procura speciale e previa attestazione di conformità all'originale da parte dello stesso professionista degli atti che vengono allegati alla pratica;
- 3) di precisare che la firma digitale del professionista incaricato dovrà essere apposta sulla pratica e su ogni file-documento ad essa allegato e che nel modello "NOTE", a seconda del tipo di pratica depositata dovranno essere inserite le seguenti dichiarazioni:
  - a) BILANCI, ELENCHI SOCI E ALTRI ATTI NON NOTARILI: *"Pratica telematica presentata dal sottoscritto dottore commercialista/ragioniere/perito commerciale iscritto all'Albo della provincia di ... al nr. ... non sussistendo nei propri confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscano l'esercizio della professione, quale incaricato dai legali rappresentanti della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater e quinquies, della Legge 340/2000."*
  - b) RINNOVO CARICHE SOCIALI: *"Pratica telematica presentata dal sottoscritto dottore commercialista/ragioniere/perito commerciale iscritto all'Albo della provincia di ... al nr. ... non sussistendo nei propri confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscano l'esercizio della professione, quale incaricato dai signori (nome/cognome e carica dei soggetti obbligati), ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater e quinquies, della Legge 340/2000"*.
- 4) che nel caso di pratiche concernenti il rinnovo cariche sociali di cui al precedente punto 3 b dovrà essere, altresì, allegato il modello firme sottoscritto dai soggetti obbligati, corredato dalla copia fotostatica dei rispettivi documenti di identità;
- 5) di applicare la presente direttiva a tutte le richieste di iscrizione presenti e future, nonché a quelle oggetto di sospensione in attesa di correzione;
- 6) di diffondere il predetto orientamento presso tutti gli operatori del Registro delle Imprese affinché ne sia data puntuale applicazione, di pubblicarlo sul sito camerale alla voce Servizi Amministrativi - Registro delle Imprese e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza, agli Ordini professionali dei Commercialisti e Consulenti del lavoro della Provincia di Potenza.

Potenza, li 15/10/2013

**Il Conservatore**  
**(Dott.ssa Caterina Famularo)**

